

ISTITUTO COMPRENSIVO - "E. MONACI"-SORIANO NEL CIMINO
Prot. 0005587 del 29/06/2026
I-1 (Uscita)

Protocollo di accoglienza alunni stranieri

(Approvato con delibera n.52 del 22/05/2026 del Collegio Docenti e
delibera n. 22/2026 del Consiglio di Istituto del 22/06/2026)



**Cambridge Assessment
International Education**

Cambridge International School





INDICE

1. QUADRO NORMATIVO

- 1.1 Diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri
- 1.2 Iscrizione e inserimento dei minori stranieri
- 1.3 Riconoscimento titoli per cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti
- 1.4 Modalità di iscrizione e inserimento
- 1.5 Iscrizione ai corsi presso Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti
- 1.6 Inserimento degli alunni stranieri nelle classi

2. LA SCUOLA

- 2.1 Premesse all'azione educativa
- 2.2 L'Evoluzione del Quadro Normativo per l'integrazione degli alunni stranieri
- 2.3 Le procedure di accoglienza: dall'inserimento alla relazione. Attenzioni e azioni per tutto lo staff della scuola

3. LO STRUMENTO DEL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DI BASE

- 3.1 Soggetti coinvolti nelle diverse fasi e relativi ruoli
 - 3.1a Dirigente Scolastico
 - 3.1b Ufficio di segreteria
 - 3.1c Gruppo lavoro accoglienza alunni stranieri
 - 3.1d Insegnanti di classe

4. VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

- 4.1 Fasi di attuazione del protocollo
 - 4.1a Iscrizione
 - 4.1b Scelta della sezione
 - 4.1c Accoglienza dell'alunno nella classe e nella scuola

5. MATERIALE. SCHEDE DI RACCOLTA DATI



Protocollo di accoglienza alunni stranieri

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri

I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri presenti in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o illegalmente (assieme ad adulti privi di permesso oppure giunti 'non accompagnati') è affermato in modo vincolante da numerose convenzioni, documenti e normative, internazionali, europei e nazionali.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848)

art.2 del protocollo addizionale: " A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948)

art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..."

art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..."

art.26 : "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria [...]".

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176).

art.28: "Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti..."



Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).

art.24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).

art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale...".

art. 13: "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".

Costituzione della Repubblica Italiana

art.10: "L' ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

art.30: "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..." *art.31:* "La Repubblica ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..."

art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

C.M. n. 5/94

Ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.

Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/98), emanato il 25 luglio 1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

art. 38: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica".

D.P.R. n. 394, 31/08/1999, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."

art. 45: disciplina l'iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studi.



Legge n. 189, 30/07/2002 (nota come legge Bossi-Fini)

Non modifica in alcun modo le precedenti disposizioni che rimangono quindi pienamente valide.

Legge n. 53/2003 riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio.

Documento dell'ottobre 2007 La via italiana per la scuola interculturale *Norme per la valutazione* 30/10/2008

Nota MIUR 8/1/2010 (PEP)

Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo del 27/01/2026

Direttiva MIUR 27/12/2012

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014

1.2 Iscrizione e Inserimento dei Minori Stranieri

I minori stranieri presenti in Italia, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, sono soggetti all'**obbligo di istruzione** della durata di **10 anni** (dai 6 ai 16 anni, Legge 296/2006) e al **diritto-dovere alla formazione** fino al 18° anno o al conseguimento di una qualifica (D.Lgs. 76/2005).

L'iscrizione avviene prioritariamente nella classe corrispondente all'**età anagrafica**, ma il Collegio dei Docenti, ai sensi dell'**Art. 45 del D.P.R. 394/99**, può deliberare l'inserimento in una classe diversa (massimo una precedente o una successiva) valutando il percorso di studi estero, le competenze effettive dell'alunno e il titolo di studio eventualmente posseduto.

Per i minori che hanno superato i **15 anni**:

- Se possiedono un titolo equivalente alla licenza media, vengono iscritti alla **scuola secondaria di II grado** (Superiori).
- Se privi di tale titolo, la scuola valuta se inserirli direttamente alle superiori (con percorso di recupero) o nella classe terza della scuola secondaria di I grado per permettere il conseguimento del diploma di licenza media, essenziale per il valore legale del futuro percorso scolastico.

In ogni caso, la mancanza di documentazione non può impedire l'accesso immediato a



scuola, che avverrà con riserva fino alla regolarizzazione dei documenti o all'accertamento delle competenze.

1.3 Riconoscimento titoli per cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti

La normativa sul riconoscimento dei titoli di studio esteri, originariamente nata per i cittadini italiani emigrati, è stata estesa ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il riconoscimento di un titolo di studio superiore (come il diploma di scuola secondaria di secondo grado) attraverso il principio dell'**assorbimento**, convalida implicitamente anche i gradi inferiori (licenza elementare e media).

I possessori di titoli esteri possono presentare richiesta di **equipollenza** per i diplomi scolastici presso l'**Ufficio Scolastico Regionale (USR)**. Tale procedura è subordinata al superamento di una **prova integrativa di lingua e cultura italiana**, il cui accertamento è oggi di competenza dei **CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti)**, istituiti con il D.P.R. 263/2012, che hanno recepito le funzioni dei precedenti CTP.

Questo quadro procedurale, delineato inizialmente dalla **C.M. n. 132/2000**, è stato consolidato dalla **Legge 25 gennaio 2006, n. 29** e dalle successive norme sulla semplificazione amministrativa.

Cittadini di Paesi dell'Unione Europea

Ai cittadini dell'Unione Europea è garantito il riconoscimento delle **qualifiche professionali** conseguite in un altro Stato membro ai sensi della **Direttiva 2005/36/CE** (recepita con il **D.Lgs. n. 206/2007**).

Tale riconoscimento permette l'esercizio della professione corrispondente in Italia, ma è subordinato a un atto formale da parte delle **Autorità competenti** (Ministeri di settore o, per i titoli di istruzione non accademica, gli **Uffici Scolastici Regionali**). Qualora si riscontrino differenze sostanziali nella durata o nei contenuti della formazione, l'autorità può imporre delle **misure compensative**, consistenti a scelta del richiedente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento.

Per il solo proseguimento degli studi (riconoscimento accademico), si applicano invece i principi della **Convenzione di Lisbona**, che prevedono procedure semplificate presso le singole Università o attraverso l'attestato del **CIMEA**.

Immigrati da paesi extra-UE



Per i cittadini stranieri extra-UE regolarmente soggiornanti, il riconoscimento dei titoli di studio non è precluso e non richiede l'acquisizione della cittadinanza italiana. Ai sensi del **D.P.R. 394/1999** e successive modifiche, essi possono richiedere il riconoscimento dei titoli superiori (diplomi e lauree) attraverso la procedura di **equivalenza** per l'accesso ai concorsi pubblici o l'**equipollenza** per il proseguimento degli studi. Qualora non sia possibile il riconoscimento diretto, l'adulto può rivolgersi ai **CPIA** per far convalidare i crediti del proprio percorso scolastico pregresso, agevolando così l'iscrizione a percorsi di istruzione secondaria di II grado o il conseguimento della licenza media, riducendo la durata del percorso didattico necessario.

Minori extracomunitari

Per i minori extracomunitari, l'inserimento nelle classi della scuola primaria e secondaria avviene prioritariamente in base all'**età anagrafica**, salvo decisione motivata del Collegio dei Docenti di inserimento in una classe diversa. La documentazione scolastica pregressa, se disponibile, facilita il corretto posizionamento, ma **la sua mancanza non preclude l'iscrizione, che avviene con riserva**. Anche per l'iscrizione agli istituti secondari di II grado, il minore è inserito nel percorso scolastico corrispondente all'età; la valutazione dei titoli esteri o della scolarità pregressa serve a determinare l'eventuale assegnazione a classi successive alla prima o la necessità di misure di supporto linguistico, garantendo sempre il pieno esercizio del diritto allo studio.

in sintesi

<i>Cittadini italiani</i>	possono avere riconosciuti i titoli di studio conseguiti all'estero
<i>Cittadini stranieri dei paesi UE</i>	possono fare riconoscere i titoli di studio e professionali conseguiti nei Paesi UE
<i>Cittadini stranieri extracomunitari</i>	possono chiedere il riconoscimento di tutti i titoli di studio superiori (diplomi e lauree)
<i>Minori extracomunitari</i>	Il minore ha il diritto/dovere di essere inserito nella classe corrispondente all' età anagrafica , indipendentemente dalla documentazione. La convalida degli studi precedenti è utile ma non obbligatoria per l'iscrizione alle superiori



Rispetto al riconoscimento dei titoli esistono procedure e denominazioni diverse il cui significato viene spesso confuso. L'iter si presenta comunque sempre lungo e piuttosto complesso, al punto che molti stranieri preferiscono – o sono indotti a – riprendere gli studi in Italia e conseguire i relativi titoli italiani. (vedi *InFormazione – Miniguide ai Centri Territoriali Permanenti e alle Scuole Serali di Bologna e Provincia*, Bologna, 2005)

Dichiarazione di valore

È un attestato redatto e rilasciato esclusivamente dalle autorità consolari italiane competenti sul territorio in cui il titolo è stato conseguito che certifica: la validità del titolo, la durata degli studi effettuati per conseguirlo, gli indirizzi di studi superiori a cui dà eventualmente accesso. Qualora il richiedente si trovi già in Italia può richiederlo tramite il Consolato italiano nel Paese d'origine o delegare qualcuno in loco. La dichiarazione di valore può essere richiesta per qualsiasi certificato scolastico straniero di qualsiasi livello per consentire il proseguimento degli studi in Italia.

Attestato di Comparabilità rilasciato dal CIMEA

È un documento digitale (rilasciato in formato PDF con firma elettronica) che attesta il livello del titolo di studio estero in relazione al sistema italiano e ai quadri internazionali:

- Indica il livello del titolo secondo il Quadro dei Titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (QF-EHEA).
- Indica il livello secondo l'EQF (European Qualifications Framework).
- Specifica la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (se accreditata/riconosciuta nel Paese d'origine).
- Fornisce una sintesi del percorso di studi (durata, crediti, diritti accademici).

A differenza della Dichiarazione di Valore, l'attestato CIMEA è redatto da esperti accademici sulla base di banche dati internazionali e non richiede la presenza fisica del richiedente in un consolato.

La richiesta è aperta a una vasta gamma di soggetti:

- Cittadini stranieri (UE ed extra-UE) che desiderano iscriversi a un'università italiana o partecipare a concorsi.
- Cittadini italiani che hanno conseguito un titolo all'estero (scolastico o accademico).
- Enti e Amministrazioni Pubbliche che necessitano di una valutazione ufficiale di un titolo straniero per finalità lavorative.
- Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, per i quali il CIMEA ha attivato procedure speciali (come il *Passaporto Europeo delle Qualifiche per Rifugiati*) qualora la documentazione originale sia parziale o mancante.



La procedura è interamente **digitalizzata** attraverso la piattaforma **Diplome**:

1. **Registrazione:** l'utente crea un account sul portale ufficiale del CIMEA.
2. **Upload Documenti:** vengono caricati i file PDF dei documenti necessari (solitamente il titolo di studio originale, il certificato degli esami/transcript e, se richiesta, la traduzione).
3. **Verifica dell'identità:** si carica un documento d'identità valido.
4. **Pagamento:** si effettua il pagamento del servizio (i costi variano a seconda dei tempi di rilascio richiesti, *standard* o *urgent*).
5. **Ricezione:** una volta completata la valutazione, l'attestato viene caricato nel "portafoglio digitale" dell'utente e può essere inviato direttamente alle università italiane collegate al sistema.

Equivalenza (art. 38 D.Lgs. 165/2001)

L'Equivalenza (o riconoscimento finalizzato) di un titolo di studio conseguito all'estero è un provvedimento che permette di utilizzare il titolo straniero per scopi specifici, come l'iscrizione ai Centri per l'Impiego, agli albi professionali o la partecipazione a concorsi pubblici. Per i titoli di scuola secondaria, la richiesta va presentata all'Ufficio Scolastico Regionale (USR); per i titoli accademici, la valutazione può essere richiesta tramite il CIMEA o il MUR. Per l'impiego nel settore privato, è solitamente sufficiente l'Attestato di Comparabilità, che certifica il livello del titolo rispetto al sistema italiano.

Equipollenza

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale automatico in Italia. Tuttavia, ai sensi della **Convenzione di Lisbona** e della **Legge 148/2002**, le università italiane hanno l'obbligo di valutare i titoli esteri per l'accesso ai livelli superiori di studio, facilitando la mobilità accademica. Per ottenere un titolo italiano identico a quello estero, l'interessato può richiedere il **Riconoscimento Accademico (Equipollenza)** alle autorità universitarie, che possono convalidare l'intero percorso o richiedere esami integrativi (abbreviazione di corso). Per l'esercizio delle professioni regolamentate, i cittadini UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti possono richiedere il riconoscimento della qualifica ai ministeri competenti, senza che la **condizione di reciprocità** rappresenti un ostacolo, purché il titolo sia legalmente riconosciuto nel paese d'origine.

1.4 Modalità di iscrizione e inserimento

I minori stranieri, presenti sul territorio italiano a qualsiasi titolo, sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi dell'obbligo deve essere accolta in **qualsiasi momento**



dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo (art. 45 del **D.P.R. n. 394/99**). Essi hanno diritto all'istruzione anche se privi di permesso di soggiorno o di documentazione anagrafica; in tali casi, l'iscrizione avviene con riserva, che non impedisce però il conseguimento dei titoli conclusivi del corso di studi (come ribadito dalle Linee Guida del 2014 e dalla C.M. annuale sulle iscrizioni).

I minori stranieri che hanno superato il 15° anno di età sono pienamente soggetti all'**obbligo di istruzione**, che in Italia ha la durata di **10 anni** e si conclude a **16 anni** (Legge 296/2006). Qualora il minore arrivi in Italia a 15 anni, egli ha il diritto e il dovere di essere iscritto a scuola. Se possiede un titolo di studio estero comparabile alla licenza media, verrà inserito nella scuola secondaria di II grado. In mancanza di tale titolo, o se l'età lo consente, può frequentare la scuola secondaria di I grado per conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo. Inoltre, vige il **diritto-dovere alla formazione** fino al 18° anno di età o fino al conseguimento di una qualifica triennale (D.Lgs. 76/2005).

La norma sull'obbligo non dice esplicitamente quali conseguenze derivino nei casi, abbastanza frequenti, di quei minori (italiani o stranieri che siano) che si trovano tra il 15° e il 18° anno di età e che non possono attestare di avere osservato l'obbligo scolastico (o diritto dovere, come definito ora) per almeno nove anni. L'unica deduzione logica dal testo del Decreto del '99, non abrogato e quindi tuttora valido, è la constatazione che essi non sono prosciolti dall'obbligo e sarebbero nella condizione di dover adempiere a tale obbligo, ossia completare una carriera scolastica sino al 9° anno nella scuola media, tenendo in ogni caso conto che il riconoscimento di una 'carriera pregressa' da parte del Collegio dei Docenti contribuisce comunque a 'riempire' parzialmente il novennio. E' più opportuno, tuttavia, considerare che per chi ha superato il 15° anno di età lo Stato ha istituito corsi pomeridiani/serali d'istruzione presso i Centri territoriali permanenti (CTP) per l'Educazione degli Adulti (disciplinati dall'O.M. n.455 del 29/07/97). Qui, meglio che nella scuola media, i giovani che hanno compiuto il 15° anno possono trovare corsi appositi di studio, a livello elementare o medio, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio (licenza elementare e licenza media).

Anche per i minori stranieri che si trovano tra i 15 e i 18 anni di età valgono quindi i principi dell'obbligo formativo introdotto dalla legge n.9 del 20/01/99, la cui applicazione sistematica, come noto, è però ancora ai primi passi.

La domanda d'iscrizione alla scuola pubblica da parte dei minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani o, comunque, in caso di ricorso all'autocertificazione, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti.

Inoltre vengono richiesti alcuni documenti particolari:

- certificato di nascita
- permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori (i minori sprovvisti di permesso di



soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito)

- certificato di vaccinazione (la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti non può comunque impedire l'iscrizione, come affermato al art. 45 del DPR n.394/99; il Ministero della Sanità con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. per attivare le procedure tecnico sanitarie necessarie in assenza di valida documentazione)
- certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine.

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentare per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero. Anche qui, la sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può però far venir meno l'automatismo di iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel paese d'origine).

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne segnalazione all'autorità pubblica (carabinieri, questura, etc), per l'avvio delle procedure di accoglienza.

1.5 Iscrizione ai corsi presso Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti

I CPIA sono istituzioni scolastiche autonome organizzate secondo gli assetti previsti dal **D.P.R. 263/2012** e dal **D.L. 12 marzo 2015**. Le modalità di iscrizione sono disciplinate annualmente dalle apposite Note Ministeriali che regolano le iscrizioni per ogni anno scolastico.

Possono iscriversi ai CPIA:

- **Adulti (italiani e stranieri)** che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo (ex licenza media).



- **Adulti (italiani e stranieri)** già in possesso del titolo di primo ciclo che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- **Adulti stranieri** per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (finalizzati al conseguimento del livello A2, utile per l'Accordo di Integrazione e il Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).
- **Minori dai 16 anni di età** se il minore ha già il titolo di primo ciclo (licenza media), la sua strada naturale sarebbe la scuola superiore diurna o i corsi serali ordinari. L'accesso al CPIA per chi ha già la licenza media ma è minorenne è molto restrittivo e solitamente limitato a chi è inserito in percorsi di recupero particolari o progetti di contrasto alla dispersione scolastica.

L'offerta formativa è articolata nei seguenti percorsi:

1. **Percorsi di istruzione di primo livello:** finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo e alla certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base (obbligo di istruzione).
2. **Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana:** destinati agli adulti stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello **A2 del Quadro Comune Europeo**.
3. **Percorsi di istruzione di secondo livello:** finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica.

Nota organizzativa: I percorsi di primo livello e di alfabetizzazione sono realizzati direttamente dai **CPIA**; i percorsi di secondo livello sono realizzati dalle **Istituzioni scolastiche secondarie** (istituti tecnici, professionali e licei artistici), che costituiscono con il CPIA le unità didattiche delle reti territoriali.

Percorsi di istruzione di primo livello

I percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai **CPIA**, sono articolati in due periodi didattici:

1. **Primo periodo didattico.** Ha un orario complessivo di **400 ore** ed è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media). In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario può essere incrementato fino a un massimo di **200 ore** aggiuntive. Questa integrazione è destinata al recupero delle competenze di base previste per il ciclo primario, necessarie per affrontare il percorso di primo livello.
2. **Secondo periodo didattico.** È finalizzato all'acquisizione della certificazione attestante le competenze di base connesse all'obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale), ai sensi del **D.M. 139/2007**. L'orario



complessivo è pari al **70 per cento** di quello previsto per l'area di istruzione generale del primo biennio degli istituti tecnici o professionali (art. 4, comma 2, lett. a del **D.P.R. 263/2012**).

Tali percorsi si concludono con il rilascio di una certificazione di competenze, fondamentale per l'accesso ai percorsi di secondo livello (triennio delle superiori per adulti).

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.

Percorsi di istruzione di secondo livello

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

Primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;

Secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;

Terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Nelle istituzioni scolastiche di istruzione liceale possono essere previsti percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di tipo artistico.



1.6 Inserimento degli alunni stranieri nelle classi

L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno straniero sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte.

Il minore proveniente dall'estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).

Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate (salvo accertamento che le smentisca).

Il collegio dei docenti (vedi CM 7/03/92) – o apposita commissione di accoglienza da esso incaricato - ha la facoltà di deliberare l'assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:

- dell'ordinamento di studi del Paese d'origine del richiedente;
- delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito;
- del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

I requisiti elencati possono essere considerati anche in modo disgiunto; perciò, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il Collegio dei Docenti può deliberare l'iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno", accertate mediante prove d'ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti per saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nell'insegnamento, delle abilità in matematica (vedi CM n° 363/94).

2. LA SCUOLA

2.1 Premesse all'azione educativa

Gli alunni stranieri, che vanno visti, innanzitutto come bambini e ragazzi, non sono tutti uguali: ognuno di essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e personalità propri. Al momento del loro presentarsi a scuola i minori hanno già una loro storia culturale ed esistenziale che risulta essere diversa per ognuno/a di loro. L'elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato, senza considerare gli alunni secondo degli 'stereotipi' e cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche



più rilevanti di quelle inter-culturali, e soprattutto vanno individuati e coltivati gli elementi di scoperta e di costruzione dei "terreni condivisi".

Un aspetto, diffusamente presente nella normativa internazionale e nazionale, è quello che si riferisce alla salvaguardia dell'identità culturale dei minori.

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, art.29, prevede: " Gli Stati parti concordano che l'educazione [...] deve tendere a [...] inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria [...]".

L'art.115 del T.U., richiamando la Direttiva CEE n.77/486, precisa che per i figli di stranieri dei Paesi della Comunità europea la "programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore dei medesimi, al fine di adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze; promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi". Per quanto riguarda i minori extracomunitari, il successivo art.116 prevede siano "attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigranti italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine".

Per la realizzazione degli obiettivi che riguardano l'insegnamento della lingua e cultura d'origine sopra indicati l'ordinamento scolastico italiano non prevede interventi diretti, quali l'assegnazione o l'utilizzo di docenti con competenze nella lingua d'origine degli alunni stranieri; tali misure, infatti, dovrebbero essere realizzate con il concorso o dello Stato straniero cui appartiene il gruppo di alunni, analogamente a quanto lo Stato italiano fa con i figli dei cittadini emigrati all'estero, o di altri soggetti (enti locali, associazioni di volontariato), con la messa a disposizione della scuola di risorse da impiegare in attività di natura integrativa.

L'evoluzione del Quadro Normativo per l'integrazione degli alunni stranieri

Fino agli anni '90, l'ordinamento italiano non disponeva di una normativa organica per l'inserimento degli alunni stranieri, gestendo il fenomeno in modo frammentario. A partire dalla metà di quel decennio, la materia è diventata oggetto di interventi legislativi strutturali e di una specifica regolamentazione nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Dalla Legge sull'Autonomia alla "Buona Scuola"

Il pilastro di questa trasformazione è stato il conferimento della personalità giuridica e dell'autonomia gestionale alle scuole (avviato con la Legge n. 59/1997 e il DPR n. 275/1999). Questo cambiamento ha spostato il baricentro dell'azione educativa dal centro



(Ministero) alle singole istituzioni scolastiche, permettendo la costruzione di soluzioni specifiche e flessibili.

Con l'introduzione della Legge n. 107/2015 (La Buona Scuola), l'integrazione degli alunni con background migratorio è diventata un obiettivo formativo prioritario (Art. 1, comma 7), sostenuto dall'istituzione della classe di concorso A-23 (Insegnamento dell'italiano L2), che ha finalmente dotato le scuole secondarie di docenti specializzati.

Gli strumenti giuridico-amministrativi vigenti

Oggi, il Dirigente Scolastico e il corpo docente dispongono di una "cassetta degli attrezzi" normativa profondamente rinnovata rispetto ai primi anni 2000:

PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)	Sostituisce il vecchio POF ed è il documento in cui la scuola pianifica le strategie di accoglienza e i protocolli di inclusione.
D.I. n. 129/2018 (Regolamento di Contabilità)	Ha sostituito il D.I. 44/2001, disciplinando le modalità con cui le scuole possono stipulare contratti d'opera con esperti esterni, come mediatori linguistici o facilitatori culturali.
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (vigente)	Regola le attività di insegnamento aggiuntive e le funzioni strumentali dedicate all'intercultura, finanziate attraverso il FIS (Fondo d'Istituto) e il MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa)

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri richiedono certamente risorse aggiuntive di personale ed economiche per realizzare interventi appropriati, che non possono effettuarsi con gli ordinari mezzi a disposizione e non sempre sono collocabili all'interno della comune programmazione curricolare.

La scuola autonoma ha nell'elaborazione del PTOF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi per gli alunni stranieri.



L'autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse da inserire nell'azione a favore dei minori stranieri.

Il personale da impiegare nelle attività per l'integrazione degli alunni stranieri può essere meglio individuabile e reperibile nell'ambiente esterno, nei limiti stabiliti dal bilancio e dalle previsioni di spesa, attraverso determinazioni dirigenziali e prestazioni d'opera.

2.3 Le procedure di accoglienza: dall'inserimento alla relazione

Attenzioni e azioni per tutto lo staff della scuola

- conoscere la normativa per stabilire le procedure di accoglienza e di ingresso
- preparare l'ambiente arredando e corredando i locali della scuola con messaggi positivi d'accoglienza per i nuovi arrivati;
- favorire la relazione e creare un clima d'apertura, attraverso l'empatia, l'ascolto attivo, il rispetto di ogni forma di diversità culturale e del tempo, l'attenzione al linguaggio;
- promuovere e seguire corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell'educazione interculturale, sulle culture, religioni, letteratura, arte degli altri Paesi, sulle tecniche d'insegnamento di L2, sulla gestione del conflitto, sull'innovazione metodologica e didattica;
- lavorare insieme e a collaborare con le nuove figure professionali quali i mediatori culturali, gli alfabetizzatori, gli animatori interculturali evitando di lasciare loro la responsabilità della classe e senza delegare compiti propri dell'insegnante.

3. LO STRUMENTO DEL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DI BASE

Il protocollo d'accoglienza è un documento che viene discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti. Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse



possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza degli alunni figli di immigrati;
- facilitare l'ingresso nel nostro sistema scolastico e sociale degli allievi appartenenti ad altre culture;
- sostenere gli alunni nella fase di adattamento;
- favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- proporre modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le storie di ogni bambino;
- tracciare le fasi dell'accoglienza a scuola;
- definire compiti e ruoli degli operatori scolastici;
- individuare i criteri e le indicazioni relative all'iscrizione e all'inserimento a scuola degli alunni stranieri;
- entrare in relazione con la famiglia straniera entrare in relazione con le altre scuole e le risorse del territorio.

Il protocollo di accoglienza è uno strumento aperto, che viene integrato e rivisto in base alle esperienze, alle riflessioni sulle esperienze, alla situazione del contesto. Per renderlo attuabile e per monitorarne i risultati è necessaria l'istituzione di un Gruppo di lavoro per l'accoglienza degli alunni stranieri costituito dalla funzione strumentale Legalità e Intercultura, dalla Funzione strumentale Inclusione e da un numero di docenti che rappresentano le diverse scuole che compongono l'Istituto con il compito di esprimere indicazioni che hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale relativamente al progetto di accoglienza praticato, all'educazione interculturale di tutti gli allievi, al raccordo tra scuola, famiglia e territorio.



Nel protocollo d'accoglienza possiamo individuare fondamentalmente quattro fasi:

1. Amministrativo burocratica (iscrizione);
2. Comunicativo-relazionale (conoscenza);
3. Educativo-didattica (assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano come L2);
4. Sociale (rapporti con il territorio).

3.1 Soggetti coinvolti nelle diverse fasi e relativi ruoli

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il **Dirigente Scolastico**, in qualità di garante del diritto all'istruzione, ha il compito di:

- Attuare interventi specifici volti a promuovere il diritto all'apprendimento e il successo scolastico per tutti gli studenti dell'istituto.

Come **Capo d'Istituto**, il Dirigente può:

- Sollecitare il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto a sviluppare attività di progettazione che tengano conto dei nuovi bisogni emergenti.
- Accogliere le richieste d'iscrizione e, dopo opportuna valutazione, proporre ai coordinatori di classe l'inserimento dell'alunno, considerando l'impatto complessivo sull'organizzazione didattica.

In qualità di **Coordinatore**, il Dirigente può:

- Individuare e mobilitare le risorse necessarie, sia interne che esterne all'istituto, per rispondere in modo efficace alle esigenze legate all'inserimento dei nuovi alunni.

UFFICIO DI SEGRETERIA

Competenze per l'integrazione scolastica

La Segreteria cura i seguenti aspetti per l'accoglienza di nuovi alunni:

- Gestione amministrativa: individua e forma un incaricato del personale per la gestione completa delle pratiche amministrative di iscrizione.

Comunicazione e informazione

Garantisce l'esposizione in bacheca o all'esterno della scuola di avvisi tradotti nelle principali lingue (inglese, francese), contenenti le informazioni essenziali sull'organizzazione dell'Istituto:

- Tempi e orari di funzionamento della scuola.



- Orari di ricevimento degli uffici.
- Servizio mensa, se disponibile.
- Gestione delle credenziali del Registro Elettronico.
- Altre informazioni logistiche fondamentali.

Raccolta dati

Utilizza moduli bilingui per acquisire le informazioni principali necessarie:

- Dati anagrafici.
- Dati sanitari.
- Dati scolastici (documentazione utile a ricostruire il percorso scolastico pregresso).
- Scelta in merito all'insegnamento della religione cattolica.
- Indicazioni relative a eventuali diete alimentari da comunicare al coordinatore di classe /docente
- Liberatoria per l'attivazione dell'account Google Workspace for Education

Documenti anagrafici

Per l'iscrizione è richiesto il permesso di soggiorno dell'alunno, se ha superato i 14 anni d'età, oppure il permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno, se non ha ancora compiuto i 14 anni, sia annotato come parte della famiglia.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalle autorità competenti a chi abbia superato l'età di 14 anni, fino a questa età i minori vengono iscritti sul permesso di soggiorno di uno dei genitori. Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del documento definitivo.

I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno titolo, secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e grado; perciò devono essere iscritti con riserva, ciò non preclude il conseguimento dei titoli di studio (licenza media o diploma).

In base al D.P.R. 445/2000, i cittadini extracomunitari possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I dati anagrafici (nascita, residenza) di un minore appena arrivato dall'estero non possono essere autocertificati se non sono già presenti nei registri italiani.

Tuttavia, la scuola accetta in via provvisoria la dichiarazione dei genitori per garantire il diritto all'istruzione, in attesa di produrre i documenti originali (passaporto o certificati tradotti).

Documenti sanitari

Per l'iscrizione è richiesta la documentazione attestante le vaccinazioni obbligatorie (o l'attestazione di esonero/differimento). Per i minori stranieri sprovvisti di tale documentazione, la scuola attiva i protocolli di collaborazione con la ASL affinché venga



verificato lo stato vaccinale e avviato il piano di recupero previsto dal Calendario Vaccinale Nazionale.

In base alla Legge 119/2017, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale:

- Nella scuola dell'infanzia comporta la decadenza dall'iscrizione e l'impossibilità di frequentare.
- Nella scuola dell'obbligo non impedisce l'accesso alla scuola o agli esami, ma comporta la segnalazione alla ASL, che avvierà un percorso di recupero con i genitori e potrà irrogare sanzioni amministrative.

La scuola funge da facilitatore, collaborando con i servizi sanitari per garantire il diritto alla salute e all'istruzione, specialmente in contesti di fragilità familiare o irregolarità documentale.

Documenti scolastici

Per l'iscrizione è necessario presentare il certificato degli studi compiuti nel Paese d'origine, tradotto in italiano. Qualora l'alunno ne sia sprovvisto, il genitore (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale) rilascia una dichiarazione indicante la classe frequentata e il tipo di istituto di provenienza.

In mancanza di documentazione probatoria, l'iscrizione avviene inizialmente in base all'età anagrafica. Spetta poi al Collegio dei Docenti formulare una proposta di assegnazione alla classe più idonea, tenendo conto del percorso scolastico pregresso e delle competenze effettive del minore. Sebbene per la scuola dell'obbligo non sia richiesto il passaggio formale attraverso le autorità consolari, il Dirigente Scolastico può avvalersi del supporto dei mediatori culturali o di reti di scuole per interpretare i sistemi scolastici esteri e garantire un corretto inserimento educativo.

GRUPPO LAVORO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Il Gruppo viene eletto dal Collegio ed è composto dal Dirigente scolastico, dalla Funzione Strumentale Legalità e Intercultura, dalla Funzione Strumentale Inclusione e da un numero di docenti che rappresentano le diverse scuole che compongono l'Istituto.

Il Gruppo esprime indicazioni che hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale relativamente al progetto di accoglienza, all'educazione interculturale di tutti gli allievi. Fornisce indicazioni agli insegnanti di classe e all'interclasse/intersezione circa:

- Promozione del protocollo di accoglienza.
- Monitoraggio dei dati degli alunni immigrati.
- Individuazione delle esigenze degli alunni con background migratorio (alfabetizzazione, sostegno allo studio, socializzazione con i compagni).
- La facilitazione del colloquio con la famiglia attraverso figure di riferimento.



- Le indicazioni per la costruzione di prove d'ingresso che non utilizzino esclusivamente la competenza linguistica e ricerca prove nella lingua d'origine (per la scuola secondaria).
- L' utilizzo delle risorse esterne per rispondere alle esigenze degli alunni con background migratorio che necessitano di supporto.
- L'intervento del Dirigente scolastico per situazioni particolari.

GLI INSEGNANTI DI CLASSE

- Prendono conoscenza dei dati raccolti.
- Stabiliscono un percorso d'accoglienza modulato su quanto concordato con il Dirigente e il Coordinatore di classe o interclasse.
- Effettuano prove d'ingresso per valutare le competenze complessive dell'alunno.
- Rilevano i bisogni e redigono un PDP di 3^ fascia per alunni NAI.
- Incontrano la famiglia.
- Concordando i reciproci compiti in merito all'integrazione.
- Favoriscono l'interazione con i compagni promuovendo strategie di lavoro in coppia, per piccolo gruppo, di cooperative learning e/o di tutoraggio.
- Valorizzano la lingua d'origine degli allievi.
- Progettano percorsi di educazione interculturale per tutti gli allievi.



4. VADEMECUM PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il Protocollo viene accompagnato ed integrato dal seguente Vademecum che specifica le diverse fasi dell'accoglienza, i compiti e i ruoli dei vari operatori scolastici, i tempi, i materiali di supporto.

Esso viene condiviso e discusso all'interno del Collegio dei Docenti.

Il Protocollo prevede che il tempo massimo che intercorre fra il momento dell'iscrizione e l'effettivo inserimento dell'alunno nella classe non debba superare comunque il limite di una settimana, fatta salva una esplicita richiesta da parte della famiglia.

Una particolare attenzione viene dedicata all'inserimento di bambini arrivati in Italia grazie alle norme di ricongiungimento. Per questi bambini, separati per anni da entrambi i genitori e abituati ad altre figure affettive di riferimento, il ricongiungimento rappresenta contemporaneamente un incontro ed una separazione. Il Protocollo sensibilizza tutti gli insegnanti dell'Istituto a svolgere un ruolo di sostegno a bambini e genitori con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la valorizzazione reciproca nella delicata fase iniziale di ridefinizione dei legami affettivi. Anche per gli alunni arrivati in seguito ad adozioni internazionali saranno previsti inserimenti guidati, in collaborazione con le famiglie adottive e con i servizi che seguono l'adozione (incontri con l'équipe incaricata dal Tribunale dei minori, frequenza posticipata, inserimento graduale, ecc.).

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare operativamente le indicazioni dell'Art. 45 del DPR 394/1999 ("Iscrizione scolastica - Percorso formativo ed esami"), che attribuisce al Collegio dei Docenti e ai Consigli di Classe compiti di proposta e delibera sulla ripartizione degli alunni e sull'adattamento dei programmi. In linea con la normativa vigente e confermato dalle recenti Linee Guida Ministeriali, l'iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico, garantendo l'immediato esercizio del diritto all'istruzione.

4.1 Fasi di attuazione del Protocollo

4.1a ISCRIZIONE

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

➤ L'UFFICIO DI SEGRETERIA provvede a iscrivere i minori.

Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente). Acquisire l'opzione di avvalersi o non dell'insegnamento della religione cattolica. Fornire ai genitori materiale plurilingue, per una prima informazione sul sistema scolastico italiano (Carta dei servizi).

➤ DETERMINAZIONE DELLA CLASSE. Viene operata dal Dirigente Scolastico in



base a età anagrafica: anagrafica: l'alunno viene inserito nella classe corrispondente all'età anagrafica della scolarità pregressa e del sistema scolastico del paese di provenienza; degli accertamenti e delle informazioni raccolte.

In conformità all'Art. 45 del DPR 394/1999, il Collegio dei Docenti ha la facoltà di deliberare l'inserimento dell'alunno straniero in una classe diversa da quella anagrafica sulla base del percorso pregresso e delle competenze accertate. Tuttavia, l'orientamento prevalente (confermato dagli Orientamenti Interculturali 2022) è quello di favorire l'inserimento con i coetanei per promuovere il benessere relazionale e prevenire la dispersione scolastica. La flessibilità concessa deve mirare a evitare la stratificazione del ritardo scolastico, trasformando l'accoglienza in un progetto didattico personalizzato (PDP) che supporti l'alunno senza isolarlo dal proprio gruppo d'età.

In questa fase il Dirigente Scolastico ha il compito di reperire tutte le opportunità e le risorse nella scuola e nell'extra-scuola per la riuscita scolastica e per l'integrazione degli alunni stranieri.

Situazioni particolari

In sintesi, possiamo individuare diverse situazioni di inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione, definite sulla base dell'età e della scolarità precedente: l'alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l'inserimento avviene in prima elementare;

➤ l'alunno neo-arrivato presenta una corrispondenza fra età e classe frequentata nel paese d'origine, documentata dai certificati scolastici o dall'autocertificazione dei familiari (qualunque sia la lingua di scolarità): l'inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine;

➤ l'alunno neo-arrivato presenta una discrepanza fra età e livello di scolarità (pre adolescenti poco o affatto scolarizzati, situazioni di analfabetismo e sottoscolarizzazione ...). Si tratta in questo caso di prevedere un inserimento che tenga conto dell'età ma che garantisca al tempo stesso il recupero dei livelli di alfabetizzazione, attraverso: redazione del PDP di 3^a fascia per alunni NAI sostegno extrascolastico da parte di enti esterni presenti sul territorio.

➤ L'alunno arriva nel secondo quadrimestre ed ha già 14 anni: redazione del PDP di 3^a fascia per alunni NAI; mobilitazione di tutte le risorse interne per il potenziamento linguistico la singola situazione viene valutata dal Dirigente in accordo con il responsabile di plesso e il Coordinatore della classe individuata.

➤ l'alunno neo-arrivato in situazioni di sottoscolarizzazione ha già compiuto 15 anni: l'alunno viene indirizzato alla scuola secondaria di secondo grado, considerando l'ipotesi dell'inserimento nei Centri Territoriali di Educazione Permanente, che prevedono corsi di alfabetizzazione e di recupero della licenza di scuola media.



4.1b SCELTA DELLA SEZIONE

Viene operata dal Dirigente Scolastico in accordo con i Referenti di plesso, i Coordinatori di classe/sezione e il team docente.

Si valuta l'inserimento sulla base della presenza di altri alunni stranieri e delle caratteristiche socio-culturali delle classi/sezioni, nel rispetto dei seguenti principi:

- presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
- criteri di rilevazione della complessità delle classi
- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri o provenienti tutti dallo stesso paese.

Anche quando la scelta della sezione appare obbligata il coinvolgimento diretto dell'interclasse/intersezione o dei consigli di classe risulta comunque importante per la condivisione della riuscita dell'inserimento.

4.1c ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO NELLA CLASSE E NELLA SCUOLA

L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e la sua famiglia e fornisce alcune prime informazioni organizzative (l'elenco del materiale, la merenda, le modalità di comunicazione, i colloqui ecc.)

Alla prima accoglienza non viene data eccessiva enfasi attraverso attività straordinarie che potrebbero imbarazzare l'alunno ed ottenere l'effetto paradosso di farlo sentire maggiormente estraneo e "osservato". Il programma della giornata viene modificato per fare spazio ad alcuni momenti per la prima conoscenza dei nomi dei compagni e per l'esercitazione dei "comandi" più frequenti nel linguaggio della classe.

Si può proporre agli alunni della classe di accompagnare il compagno neoarrivato a visitare la scuola e di preparare alcune schede illustrate che "raccontino" quali attività si fanno a scuola, quando ecc.

I docenti prendono visione del fascicolo per le informazioni sui dati anagrafici e scolastici del minore straniero.

Il Team docenti, composto dagli insegnanti della classe di assegnazione e dal facilitatore (laddove presente), dopo aver rilevato i bisogni specifici d'apprendimento (attraverso la somministrazione di prove d'ingresso autonomamente predisposte), cura la redazione del PDP NAI e favorisce l'integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo e tutoraggio.

Nella predisposizione delle prove di ingresso saranno proposti compiti di vario genere che hanno come caratteristiche comuni la chiarezza, la brevità, la semplicità della consegna. La valutazione finale non si riferirà ai risultati della singola prova ma terrà conto delle informazioni raccolte complessivamente. Gli esercizi da utilizzare saranno molto semplici e progettati in modo che risultino intuitivamente comprensibili.

Il Coordinatore di classe provvederà a raccogliere la Liberatoria per l'uso della piattaforma Google Workspace for Education firmata dal genitore/tutore e comunicherà i dati



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERNESTO MONACI"
SORIANO NEL CIMINO-VASANELLO- GALLESE- BOMARZO- BASSANO IN TEVERINA
www.icsorianoelcimino.edu.it



V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT) / C.F. 90026050568 – Cod. univoco: UFVSZD
Contatti: tel. 0761/748140 – email: vtic82200v@istruzione.it – email Pec: vtic82200v@pec.istruzione.it

dell'alunno/a all'amministratore di piattaforma per la creazione dell'account di istituto, secondo le modalità in uso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



5. MATERIALE. SCHEDE DI RACCOLTA DATI

SCHEDA PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI DI BASE AGGIORNATI DEGLI ALUNNI

COGNOME E NOME ALUNNO/A	SESSO: M • F •
SCUOLA E CLASSE	
CITTA', STATO E DATA DI NASCITA	
CITTADINANZA	
COGNOME E NOME PADRE	
CITTA', STATO E DATA DI NASCITA	
CITTADINANZA	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
COGNOME E NOME MADRE	
CITTA', STATO E DATA DI NASCITA	
CITTADINANZA	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
SE GENITORI SEPARATI:	AFFIDO CONGIUNTO AFFIDO ESCLUSIVO A: PADRE MADRE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERNESTO MONACI"
SORIANO NEL CIMINO-VASANELLO- GALLESE- BOMARZO- BASSANO IN TEVERINA
www.icsoriano nel cimino.edu.it



V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT) / C.F. 90026050568 – Cod. univoco: UFVSZD
Contatti: tel. 0761/748140 – email: vtic82200v@istruzione.it - email Pec: vtic82200v@pec.istruzione.it

NUMERI DI TELEFONO	TEL CASA: CELL PADRE: CELL MADRE: ALTRO TEL:
E-MAIL DI RIFERIMENTO	E-MAIL PADRE: E-MAIL MADRE: